Allegato alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. .....
Del .....

CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(ex art. 69, comma 2, L.R. 06/2010)

PARTE 1 – INDAGINE CONOSCITIVA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

PARTE 2 - NORMATIVA

Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(ex art. 69, comma 2, L.R. 06/2010)

PARTE 1 - INDAGINE CONOSCITIVA E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

INDICE

1.	**LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**	**pag. 1**
1.1	**Il quadro di riferimento normativo**	**pag. 1**
1.2	**Le attività di somministrazione**	**pag. 2**
1.3	**La programmazione delle attività di somministrazione**	**pag. 3**
2.	**IL COMUNE DI LIMIDO COMASCO**	**pag. 5**
2.1	**Inquadramento territoriale**	**pag. 5**
2.2	**L'andamento demografico**	**pag. 6**
2.2.1	La popolazione residente e fluttuante	pag. 6
3.	**LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**	**pag. 8**
3.1	**L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia**	**pag. 8**
3.2	**L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale**	**pag. 9**
3.3	**La domanda di servizi di somministrazione**	**pag. 11**
4.	**CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO**	**pag. 14**

1. LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.1 Il quadro di riferimento normativo

La legge regionale 30/03, relativa al settore della somministrazione di alimenti e bevande (ora sostituita dal Titolo II, Capo III, del "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere") ha dato concreta attuazione al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di commercio, e sostituisce integralmente la precedente normativa nazionale del settore dei pubblici esercizi, l. 287/91.

Con questa legge la Lombardia ha cercato di rendere la disciplina del settore della somministrazione più "flessibile" nelle modalità di esercizio, adeguando le tipologie alle mutate abitudini di consumo dei cittadini e quindi alle esigenze di cambiamento degli operatori del settore.

La disciplina attuativa delle procedure riguardanti il rilascio delle autorizzazioni è ora contenuto negli "Indirizzi Generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2003, n. 30", di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

Ulteriori modifiche alla normativa sono state assunte dalla Regione Lombardia con la l.r. 3/2011, per recepire le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

1.2 Le attività di somministrazione

Le diverse tipologie di autorizzazione previste dalla l. 287/91 (tipo A, B, C, D, somministrazione di alimenti, bevande, analcolici, somministrazione in attività di trattenimento) sono state sostituite da un'unica tipologia, quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; è il possesso delle idonee attrezzature e dei requisiti igienico sanitari dei locali ad individuare l'attività che si può concretamente esercitare, fermo restando l'obbligo del titolare dell'esercizio di comunicare al Comune la denominazione dell'attività che esercita.

In ogni caso, con la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, la Giunta Regionale ha confermato le seguenti denominazioni di attività di somministrazione, già individuate in precedenza:

a) ristorante, trattoria, osteria;
b) esercizi con cucina tipica lombarda;
c) tavole calde, self service, fast food;
d) pizzerie;
e) bar gastronomici;
f) bar-caffè;
g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the;
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali;
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

È da precisare che tali denominazioni hanno valore esclusivamente a fini di monitoraggio, di classificazione, della definizione dell'attività prevalente e per la determinazione degli orari di attività.

Il Comune è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione, nel rispetto dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (anche stagionali) e per il trasferimento di sede che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consultiva.

1.3 La programmazione delle attività di somministrazione

I Criteri Comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 68 della l.r. 6/10 e soprattutto alle indicazioni del punto 12 degli Indirizzi Generali Regionali di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495. In queste disposizioni è prevista una verifica della situazione del contesto di inserimento: in particolare la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, all'art. 12, commi 4, 5 e 6, afferma che "... *I comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività* ... omissis ... *assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite* ..." e a tal fine "... *potranno stabilire* ... omissis ... *indicazioni programmatiche* ..." tenuto conto di "... *andamento demografico* ... omissis ... *popolazione fluttuante* ... omissis ... *flussi turistici* ... omissis ...".

Per quanto riguarda gli aspetti di corretto inserimento "territoriale" delle attività, sempre la d.g.r. 8/6495, all'art. 7 "Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", la Regione precisa che i Criteri Comunali potranno prevedere limiti di distanza, ma non "... *allo scopo di limitare la concorrenza* ..." e

potranno anche, in caso di rilascio o trasferimento di attività ad apertura prevalentemente serale abbinate a intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, valutare l'idoneità dell'ubicazione o particolari misure di mitigazione (attraverso fasce di rispetto con luoghi di cura, riposo o destinati al culto). L'art. 9, riguardante "Parcheggi e soste veicolari", comma 2, permette ai Comuni di stabilire, per il caso di apertura di nuovi esercizi o di ampliamento degli esistenti, dotazioni aggiuntive di spazi a parcheggio. In sintesi queste possibilità permettono di regolamentare l'inserimento delle attività nel tessuto urbano, ma devono essere attentamente valutate per non scoraggiare valide iniziative di nuova apertura di attività di somministrazione.

Oltre a fornire le indicazioni "programmatorie" relativamente allo sviluppo della rete di somministrazione, i Criteri Comunali devono anche contenere tutte le disposizioni procedurali che permettono, in concreto, agli Uffici preposti la gestione delle attività di somministrazione, e agli Organi di controllo la verifica sulle modalità di esercizio dell'attività. I Criteri Comunali hanno validità quadriennale, fatta salva la possibilità che l'Amministrazione Comunale, in presenza di un concreto interesse pubblico, proceda ad una loro revisione anticipata.

L'impostazione programmatoria "qualitativa" e non "quantitativa" è confermata al comma 3 dell'art. 64 del d.lgs. 59/10, laddove prevede che la "... *programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico*

nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità...".

2 IL COMUNE DI LIMIDO COMASCO

2.1 Inquadramento territoriale

Limido Comasco è un Comune della Provincia di Como, situato a circa 20 km a sud del capoluogo. Confina con Mozzate, Lurago Marinone, Fenegrò, Turate e Cislago (quest'ultimo in Provincia di Varese).

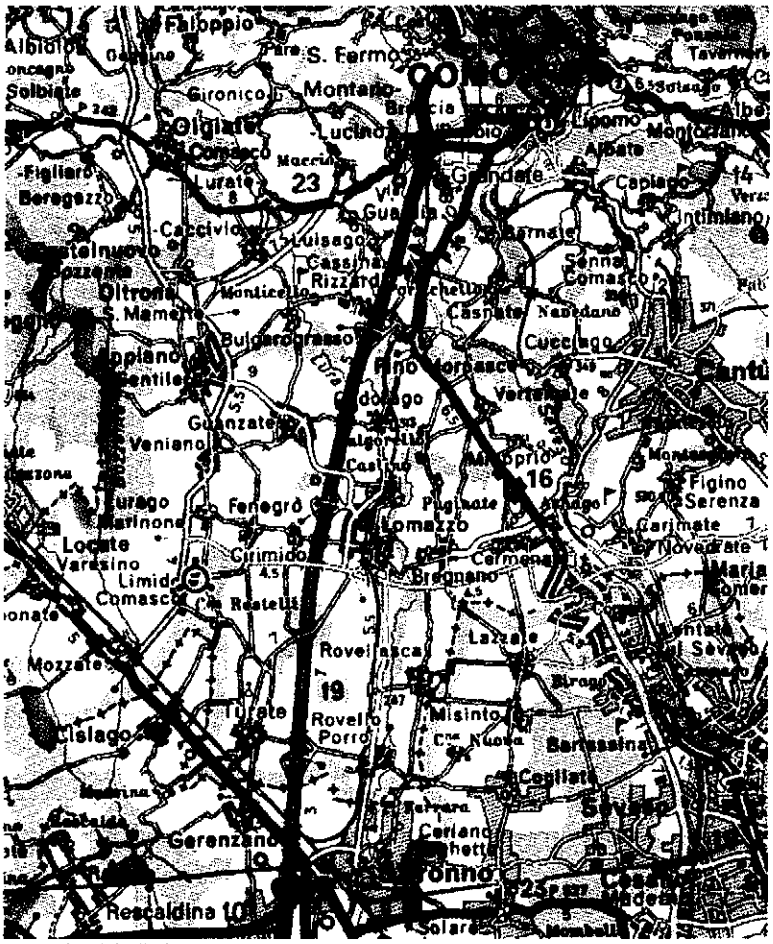

www.viamichelin.it

L'abitato principale è collocato a nord nel territorio, ad est della S.P. 24, che collega Appiano Gentile a Mozzate; è presente inoltre una frazione, Cascina Restelli, sita a sud est.

La comunicazioni sono assicurate dalla già citata S.P. 24 cui si aggiunge una rete di stradale locale che mette in comunicazione i nuclei abitati di Limido con quelli dei Comuni limitrofi.

Dal punto di vista commerciale, Limido Comasco affianca un sistema distributivo inserito in prevalenza nel centro storico e nel suo intorno, destinato ad un'utenza rappresentata essenzialmente dai residenti, ad una rete, localizzata lungo la S.P. 24, destinata al traffico in transito lungo la stessa.

2.2 L'andamento demografico

2.2.1 La popolazione residente e fluttuante

ANNO	ABITANTI	FAMIGLIE
2000	2.242	831
2001	2.268	848
2002	2.360	885
2003	2.470	941
2004	2.576	984
2005	2.735	1.052
2006	2.983	1.156
2007	3.249	1.285
2008	3.481	1.397
2009	3.598	1.450
2010	3.732	1.489
2011 (al 28/02)	3.748	n.d

Fonte: demo.istat.it

Come si può osservare nella tabella, nel decennio compreso tra il 2000 e il 2010 la popolazione di Limido Comasco è aumentata, con un saldo complessivo del 66,45%, pari a 1.490 abitanti; nello stesso periodo le famiglie sono aumentate di 658 unità, pari a + 79,18%.

Per il prossimo futuro, gli strumenti urbanistici prevedono il proseguimento della crescita demografica, anche se non a ritmi elevati come quelli registrati negli ultimi anni.

Un altro aspetto da verificare, di grande rilevanza ai fini di un'eventuale correzione del valore della domanda attribuito al Comune, è quello relativo alle presenze lavorative che interessano il territorio, perchè potrebbero portare in Limido Comasco consumatori residenti in altri Comuni; il dato più aggiornato disponibile è tuttora quello riferito ai risultati del censimento 2001 ISTAT (disponibile su www.istat.it), che registra 222 addetti occupati in 130 unità locali. Valutando che buona parte di questi addetti non trovi comodo e conveniente raggiungere la propria abitazione per il pasto di mezzogiorno, avremo un apporto di popolazione fluttuante che verosimilmente si serve della rete di somministrazione locale.

L'ultimo aspetto da verificare è quello relativo al traffico in transito lungo la S.P. 24: censimenti effettuati dall'Amministrazione Provinciale in occasione della redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nella vicina stazione di Lurago Marinone avevano rilevato un Traffico Medio Giornaliero di oltre 13.000 veicoli.

Complessivamente e in via estremamente prudenziale, riteniamo di poter stimare una popolazione fluttuante di almeno 150 unità

3. LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia

Per valutare il complesso dell'offerta di servizi di somministrazione nell'ambito del territorio Regionale utilizzeremo i dati più recenti disponibili per la Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it – Lombardia Notizie, "Pubblici esercizi, semplificate le procedure per avviare le attività", 23 gennaio 2008), al giugno 2006, come risultanti dall'elaborazione FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) .

Sulla base di tali dati il settore contava, appunto al giugno 2006, oltre 41.000 unità locali, delle quali erano 450 discoteche e locali notturni, 13.165 locali di prevalente ristorazione e 27.552 bar o locali di prevalente somministrazione di bevande.

Nel complesso, la nostra Regione conta un pubblico esercizio ogni 233 abitanti, con una media di un locale di prevalente somministrazione di alimenti ogni 720 abitanti e di un locale di prevalente somministrazione di bevande ogni 344 abitanti. Sono questi i valori che utilizzeremo di seguito a livello comparativo per valutare la dotazione di attività a livello comunale.

3.2 L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale

Nel Comune di Limido Comasco sono autorizzati 12 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, non è stata conteggiata le attività di somministrazione inserita nel Centro Pensionati, riservata ai soli soci dello stesso.

Delle attività aperte al pubblico, 4 sono situate lungo la S.P. 24 o in prossimità della stessa mentre 2 sono localizzate nel nucleo di Cascina Restelli.

Gli esercizi sono suddivisi tra le diverse tipologie individuate dalla Regione come riassunto nella seguente tabella:

A - ristorante	4
D - pizzeria	2
F – bar caffè	5
G – bar gelateria	1
TOTALE	**12**

Andremo ora a comparare i dati del rapporto tra popolazione residente e offerta di somministrazione al pubblico di Limido Comasco con quelli analoghi riferiti alla Regione Lombardia esaminati al precedente paragrafo.

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	**Bevande**	**TOTALE**
REGIONE LOMBARDIA	720	344	**233**
LIMIDO COMASCO	624	624	**312**

Dal confronto emerge che, nel suo complesso, Limido Comasco presenta una dotazione di attività di somministrazione

inferiore ai valori regionali. La situazione risulta tuttavia differente se si considerano separatamente le attività di prevalente somministrazione di alimenti, dove si registra una dotazione superiore alla media regionale, e quelle di somministrazione di bevande, che al contrario presentano una dotazione inferiore alla media.

La significativa presenza di attività di somministrazione di alimenti è verosimilmente dovuta dalla domanda di servizi sostitutivi del pasto di mezzogiorno richiesti dai consumatori in transito lungo la S.P. 24, dove si localizzano due ristoranti e una pizzeria; si deve infatti ricordare che il rapporto esaminato è comunque riferito alla sola consistenza demografica della popolazione residente, e non dà ragione della domanda espressa dalla popolazione fluttuante.

3.3 La dotazione di servizi di somministrazione

Per valutare la dotazione di servizi di somministrazione faremo riferimento alla spesa media per "Pasti e consumazioni fuori casa" individuata dall'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e indicata nella successiva tabella, con riferimento alle diverse ripartizioni geografiche.

	Spesa Media Mensile per Famiglia
	Pasti e consumazioni fuori casa
Nord Ovest	***94,60 euro***
Nord Est	100,82 euro
Centro	89,10 euro
Sud	53,00 euro
Isole	50,36 euro
TOTALE Italia	***81,18 euro***

Fonte: Istat, "Indagine sui consumi delle famiglie italiane – anno 2009"

Rapportando i 94,60 euro di spesa di mensile per famiglia alle 1.489 famiglie residenti in Limido Comasco per i 12 mesi dell'anno, otterremo una spesa annua pari a 1,690 milioni di euro.

Come evidenziato al precedente paragrafo 2.2.1 si dovranno aggiungere convergenze stimate in 150 unità per quanto riguarda la popolazione fluttuante per motivi lavorativi; valutando, per questi consumatori l'utilizzo di buoni pasto o comunque una spesa media giornaliera di 5 euro, per 5 giorni lavorativi nella settimana, per 45 settimane di presenza lavorativa in un anno (escludendo ferie, permessi, malattia), avremo comunque una spesa aggiuntiva di 168.750 euro, riferita soprattutto ai servizi sostitutivi del pasto di mezzogiorno.

In definitiva la spesa riferita alla popolazione residente e fluttuante per il Comune di Limido Comasco, sarà pari a 1,859 milioni di euro; questo darebbe una media di 154.895,83 euro per ciascuna delle 12 attività di somministrazione aperte al pubblico considerate.

Andremo ora a valutare quale possa considerarsi il fatturato "medio" per un'attività' di somministrazione, con riferimento alla Regione Lombardia.

Per fare ciò alla spesa imputabile alla popolazione e alle famiglie residenti in Regione Lombardia (utilizzeremo quale riferimento il dato dicembre 2009), aggiungeremo una quota per i consumi effettuati dai turisti, che la FIPE stima pari a 60 euro al giorno pro capite (fonte: Sole 24 ore, 13 agosto 2004); si tratta di una spesa elevata, comprensiva di almeno due pasti e delle consumazioni che una persona effettua nel corso dell'intero arco di una giornata, e che può essere riferita ai turisti che pernottano fuori casa. Perciò, per maggior cautela, il numero dei turisti verrà valutato a partire dai dati elaborati dalla Regione Lombardia e da Unioncamere e pubblicati nell'Annuario Statistico Regionale sulle presenze alberghiere, e non comprenderà quindi la spesa riferita al turismo "giornaliero", che tuttavia in alcune località della nostra Regione assume una rilevanza considerevole e attrae sicuramente visitatori da altre Regioni.

Sulla base dei dati sopra indicati, in Regione Lombardia risiedono 4.249.155 famiglie (per 9.826.141 abitanti), cui e' possibile attribuire una spesa complessiva per consumazioni fuori casa di 4.823,641 milioni di euro annui; a questa cifra si deve aggiungere quella riferita alle convergenze "turistiche": nel corso dell'anno 2009

(ultimo dato disponibile, fonte: Rilevazione Istat - Elaborazione Struttura Statistica e Osservatori Regione Lombardia) sono state registrate complessivamente 29.456.808 pernottamenti in alberghi, altre strutture ricettive e bed&breakfast (campeggi, agriturismo, affittacamere, ecc.); attribuendo 45 dei 60 euro di spesa giornaliera alla rete dei pubblici esercizi (e quindi escludendo i servizi "alberghieri", ovvero la prima colazione, usualmente compresa nel prezzo della camera, e una quota di consumazioni effettuate presso la struttura ricettiva), avremo una domanda aggiuntiva di servizi di somministrazione di 1.325,556 milioni di euro; non aggiungeremo ulteriori convergenze poiché sicuramente le presenze riferite al complesso delle strutture ricettive già ricomprendono anche la domanda riferita al turismo d'affari, congressuale, ed alle trasferte lavorative.

In definitiva, i 41.000 pubblici esercizi presenti in Regione Lombardia possono contare su un mercato complessivo di 6.149,197 milioni di euro, con un incasso medio di 149.980,42 euro per esercizio.

La cifra di 154.895,83 euro stimata per il Comune di Limido Comasco è di fatto allineata a questa media.

Segnaliamo che in ogni caso la situazione rilevata rappresenta un dato statistico e non una proiezione dei fatturati effettivi delle attività presenti, e necessita quindi di opportuna prudenza nella sua valutazione.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO

Come abbiamo visto nel corso della presente analisi, attualmente in Limido Comasco sono autorizzati 12 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'analisi della dotazione di esercizi riferita alla sola consistenza demografica del Comune, ha rilevato una sottodotazione, verosimilmente dovuta anche al forte incremento demografico che il Comune ha conosciuto nell'ultimo decennio, recuperata considerando l'apporto della popolazione fluttuante, parametro che ha evidenziato un numero di attività allineato rispetto valori medi regionali e che evidenzia la funzione di supporto alle attività economiche svolta dalla presenza di una direttrice di traffico sovracomunale quale la S.P. 24. Peraltro, come abbiamo già sottolineato, si tratta di un rapporto statistico, che non vuole rappresentare la reale redditività delle attività del settore.

Si deve considerare che le disposizioni regionali e nazionali vigenti non permettono di proporre limiti numerici all'insediamento di nuove attività, neppure al fine di assicurare l'eventuale equilibrio dal punto di vista del rapporto tra domanda ed offerta, ma unicamente la possibilità di individuare le condizioni di miglior inserimento territoriale delle attività di somministrazione, per non disincentivare iniziative di sviluppo economico del territorio perseguendo nel contempo il fine di assicurare la sostenibilità ambientale, viabilistica ed anche sociale delle nuove attività.

In quest'ottica si propone in primo luogo, per l'intero territorio, di non stabilire distanze fra esercizi di somministrazione e strutture di cura e di riposo o luoghi di culto: questo contribuirà infatti a mantenere la rete di somministrazione all'interno dell'abitato, a servizio dei residenti. Peraltro non risulta che queste attività disturbino tali strutture al punto di non consentirne l'attivazione anche nelle loro vicinanze.

Per quanto riguarda l'insediamento di nuove attività di somministrazione e il trasferimento delle esistenti, queste potranno pertanto avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi U2/2), dall'art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

CRITERI PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PER IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(ex art. 69, comma 2, L.R. 06/2010)

PARTE 2 - NORMATIVA

Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
e-mail info@comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di quattro anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è ammessa la modifica anticipata al fine di assicurare il miglior interesse dei consumatori e una maggior efficienza delle attività di somministrazione.

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano inoltre l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata
a) mediante distributori automatici in locali adibiti a tale attività;
\
c) in locali non aperti al pubblico;
d) su aree pubbliche, limitatamente al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente Normativa.

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri non si applicano all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente Normativa;
b) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto dei presenti

Criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 68, c. 4, l.r. 06/10, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività oggetto della presente Normativa, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere", che sostituisce la Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", e successive modifiche intercorse (l.r. 3/11);
- "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 ss.mm.ii.;
- "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 ss.mm.ii.;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm.ii., "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativi provvedimenti attuativi;
- Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica";
- Deliberazione Giunta Regionale 9/1062 del 22 dicembre 2010, "Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" in materia di commercio e turismo";Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- Ogni altra legge e disposizione vigente, che abbia connessioni con l'esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni:

a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar–caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 63 della l.r. 6/10, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini dell'applicazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 s.m.i. in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al SUAP, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 4, lo SUAP integra il titolo autorizzatorio con l'integrazione della denominazione dell'attività.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri il rilascio delle autorizzazioni per le seguenti attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) somministrazione in locali di prevalente intrattenimento, (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento deve occupare almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi tutti i locali indicati al punto 8.2 della d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, s.m.i., tra i quali citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione deve essere effettuata solo a chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
b) esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi pubblici e nei mezzi pubblici;
c) mense e spacci aziendali o di enti e scuole, purché l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
d) al domicilio del consumatore, ovvero il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
e) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 72 L.R. 6/10;
f) attività di somministrazione svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
g) attività effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

E' comunque fatto salvo, in presenza di attività prevalente di sala giochi o di trattenimento e svago come definita all'art. 68, c. 4, lett. a), l.r. 6/2010 e ss.mm.ii., il rispetto delle disposizioni specificamente dettate per tali attività.

Art. 4 Orario di attività

Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del d.lgs. 267/00, Testo Unico degli Enti Locali e sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 06/10, determina i limiti per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'esercente ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio Comunale l'orario adottato, prescelto con riferimento al tipo di attività individuato sulla base delle denominazioni di esercizio prevalente in termini di superficie, nel rispetto dei limiti di apertura e chiusura di cui al presente articolo; tale comunicazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno due giorni sia in caso di nuova apertura, subingresso o trasferimento dell'attività, sia per ogni modifica non occasionali all'orario di attività già comunicato.

L'esercente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ha facoltà di:

- effettuare l'apertura in modo continuativo o prevedere un intervallo di chiusura;
- scegliere un orario diversificato nell'arco della settimana e per periodi dell'anno;
- osservare una o più giornate, anche consecutive, di riposo settimanale.

In occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, del carnevale, della festa patronale, e di particolari manifestazioni locali e nazionali, potranno essere ammesse deroghe ai limiti di orario stabiliti, al fine di prolungare l'apertura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

I titolari delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono comunicare al Sindaco ogni chiusura temporanea dell'esercizio per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio può, con provvedimento motivato e sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 06/10, stabilire programmi di apertura obbligatoria delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine, in particolari periodi dell'anno, potrà essere richiesto agli esercenti di comunicare preventivamente ogni chiusura temporanea, anche se inferiore a trenta giorni consecutivi.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con

sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del d.p.r. 252/1998.
Il Comune al quale viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine può avvalersi della CCIAA territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima CCIAA.

L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio o presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività.

A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti qualifiche che soddisfano il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, lett. c), i soggetti in possesso di:

- Laurea in medicina o veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;
- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica;
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- Diploma alberghiero;
- Diploma di perito agrario;
- Diploma di perito chimico;
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- Diploma di qualifica di preparatore di laboratorio chimico e biologico;
- Diploma di esperto coltivatore;
- Diploma di maturità professionale per operatore turistico.

Costituisce inoltre titolo valido quale requisito di accesso all'attività la pregressa iscrizione al REC.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

1 Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);
2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
3 Tabella dei giochi proibiti;
4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica vigente, e comunque in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 nonché dall'art. 51 della l. 16 gennaio 2003, n. 3; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, ove prevista e conformemente con la normativa vigente, che deve essere trasmessa dal Comune per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della Previsione di Impatto Acustico che in fase di esercizio dell'attività, comporta adeguamento del locale entro un termine stabilito dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonchè delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- bevande alcooliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 06/10, può estendere temporaneamente ed eccezionalmente il divieto alle bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Titolo II
CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art.9 Criteri per il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale si configura quale unica zona.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova attività di somministrazione o per il trasferimento di un esercizio già autorizzato in Limido Comasco, si dovrà rispettare quanto previsto nel Piano di Governo del Territorio e sue successive modifiche, in particolare per quanto contenuto all'art. 20, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

Art. 10 Nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), nel rispetto delle previsioni di cui ai presenti Criteri.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale o partita IVA) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 della presente Normativa;
c) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente con le modalità previste dalle normative vigenti, a pena di nullità.

Le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi regionali. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze.

All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio competente
- Oggetto del procedimento
- Responsabile del procedimento
- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento e i casi in cui la decorrenza di tale termine può subire differimenti o sospensioni;
- i mezzi di ricorso previsti;
- il termine, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi eventuali differimenti e sospensioni, entro il quale deve essere assunto il provvedimento espresso di conclusione del procedimento ovvero entro il quale l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata a seguito di silenzio assenso.

L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Responsabile SUAP rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 10 deve essere allegata la seguente documentazione:

a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
d) documentazione comprovante la disponibilità di aree a parcheggio in conformità con quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici;
e) in caso di attività di somministrazione inserite in ambiti prevalentemente residenziali che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, e comunque nei casi previsti dalle vigenti normative, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;
f) dichiarazione di inizio attività ai fini igienico sanitari (l.r. 33/09) per l'esercizio dell'attività di somministrazione che il competente Ufficio dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;
g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

La comunicazione deve essere trasmessa e sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità, con le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali indicati nella modulistica.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 della presente Normativa ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art.13 Comunicazione di trasferimento e ampliamento degli esercizi di somministrazione

Il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a Segnalazione Certificata di Attività Produttiva nonché alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità di cui al Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564.

La comunicazione deve essere trasmessa e sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità, con le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali indicati nella modulistica.

A seguito del trasferimento o dell'ampliamento, si dovrà annotare, sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato oppure con presa d'atto, la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione o la nuova ubicazione dell'attività.

Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

La comunicazione deve essere trasmessa e sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità, con le modalità individuate dal D.p.r. 160/2010 e relativi provvedimenti attuativi, e dovrà contenere tutti gli elementi essenziali indicati nella modulistica.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

a) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 5 , comma 1, della presente Normativa in capo al titolare dell'autorizzazione;
c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
d) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
e) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

1 ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
2 incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art.16 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, l'esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:
- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della presente Normativa.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23

dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.